

Il presente Set Informativo, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale Vita (DIP Vita)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Vita)
- Condizioni di Assicurazione (*REDATTE IN BASE ALLE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI DEGLI INTERMEDIARI PER I CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI*)
- Fac-simile della scheda di adesione
- Fac-simile di proposta

deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione della proposta, ovvero, della scheda di adesione.

Set Informativo aggiornato a febbraio 2026

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del **contratto**)*
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COOperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, il Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato significativamente l'offerta specifica per il Terzo Settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello ed un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" ed oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede anche un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

ASSIMOCO VITA S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7
20141 Milano (MI)

www.assimoco.it

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimocovita@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamivita@assimocovita.it

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana Società Benefit e certificata B Corp.

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.



COS'È UNA B CORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

Il Gruppo Assimoco ha ottenuto nel 2018 la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). La certificazione è verificata ogni tre anni.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT E B CORP?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato.

Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

Assicurazione di rendita vitalizia per il caso di perdita di autosufficienza a premio monoannuale

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Assimoco Vita S.p.A.

AsSiHelp

Data ultimo aggiornamento 02/2026 – Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

AsSiHELP è un'assicurazione collettiva di rendita vitalizia per il caso di perdita di autosufficienza a premio monoannuale.

Può essere sottoscritta solo dai correntisti delle Banche aderenti al circuito Assicura Agenzia S.r.l., gli associati degli intermediari, i dipendenti dei distributori che collaborano Assicura Agenzia S.r.l., i clienti di Assicura Agenzia S.r.l..



Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di perdita di autosufficienza: il contratto prevede il pagamento di una rendita mensile posticipata indicata in polizza, erogabile nel caso in cui l'Assicurato sia dichiarato **non autosufficiente**, ovvero si trovi nell'impossibilità fisica totale e permanente, di compiere, senza l'assistenza di una terza persona, 3 di queste 4 azioni: lavarsi; nutrirsi; muoversi e vestirsi.

L'Aderente ha la possibilità di scegliere in fase di sottoscrizione l'importo della rendita mensile erogabile tra i seguenti importi:

500 euro; 1000 euro; 1500 euro; 2000 euro; 2500 euro

La rendita si rivaluterà nel corso del contratto di un valore pari al 2% annuo, fino ad un importo massimo di 2.500 euro.

L'assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere residente e domiciliato in Italia.

- ✖ canyoning, sci estremo, airboarding, alpinismo estremo, quelli aerei (parapendio, paracadutismo, deltaplano), quelli con mezzi a motore, rafting, sci alpinismo, immersioni subacquee con autorespiratore e dalla partecipazione a gare e prove degli stessi sport, organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive Federazioni;
- ✖ malattia nervosa o mentale che non hanno causa organica (ad esempio depressione, psicosi, ecc.);
- ✖ disabilità preesistenti.

Inoltre, Assimoco Vita non assicura le persone che alla data di decorrenza del contratto abbiano un'età inferiore



Ci sono limiti di copertura?

- ! Nel caso di non autosufficienza causata da malattia di Alzheimer o similari demenze senili, la garanzia stessa viene limitata per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'assicurazione, per un 1 anno se causata da altra malattia. Detto periodo viene denominato "periodo di carenza". Limitatamente alla perdita dell'autosufficienza dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il periodo di carenza viene esteso a cinque anni.

Per ogni Assicurato potrà essere sottoscritto un solo contratto di copertura da non autosufficienza collocato da Assimoco Vita.



Che cosa NON è assicurato?

È esclusa dalla garanzia la non autosufficienza causata da:

- ✖ atti vandalici dell'assicurato
- ✖ guerra civile o con un paese straniero, sommosse, atti di terrorismo in cui l'assicurato ha avuto parte attiva, con la condizione che i casi di autodifesa e assistenza alle persone in pericolo siano garantite
- ✖ fatti volontari o provocati intenzionalmente dall'assicurato, tentato suicidio, la mutilazione, l'uso di farmaci non prescritti da un medico, l'uso di sostanze psicotrope e l'abuso di alcol;
- ✖ alcolismo acuto o cronico
- ✖ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche
- ✖ incidenti derivanti dalla pratica dei seguenti sport estremi e pericolosi: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle sky, helisnow, kitewings, torrentismo, basse jumping,



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia di perdita dell'autosufficienza viene garantita senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, l'Assicurato deve fare richiesta scritta ad Assimoco Vita presentando copia del documento d'identità in corso di validità, copia del codice fiscale e ogni documentazione atta ad attestare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. È possibile avvalersi del modulo predisposto da Assimoco Vita.

In fase di sottoscrizione le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato/Aderente devono essere veritiere, esatte e complete. Nella compilazione del questionario medico semplificato, è necessario che si risponda in maniera precisa e veritiera alle domande del questionario stesso, poiché le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, potrebbero comportare effetti sulla prestazione; se si è agito con dolo o con colpa grave, possono essere causa di annullamento del contratto.

Per maggiori informazioni consultare il Dip Aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Le prestazioni assicurate sono garantite a condizione che l'Aderente abbia regolarmente corrisposto il premio monoannuale. Il premio è determinato in relazione all'ammontare della rendita assicurata, all'età ed allo stato di salute dell'Assicurato. Viene quindi calcolato in funzione del rischio di mortalità e di non autosufficienza dell'assicurato per l'anno di riferimento. Il premio pertanto cresce ogni anno, in relazione all'aumento dell'età dell'assicurato, all'applicazione di un tasso di rivalutazione dell'1%.

I mezzi di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria Assimoco Vita o l'Agente nella sua qualità di intermediario di Assimoco Vita e sono: addebito automatico in conto corrente (SEPA), bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o al competente soggetto abilitato, in qualità di Intermediario della stessa, altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'Intermediario assicurativo ne sia abilitato. È tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti, ai sensi della normativa diramata dall'Istituto di Vigilanza. A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si considera risolto ed i premi pagati restano acquisiti ad Assimoco Vita.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è a vita intera, con premio monoannuale a rinnovo automatico previsto il 1° febbraio di ogni anno. Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

Il mancato perfezionamento entro 30 giorni dalla data di decorrenza comporta lo storno del contratto.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

L'Aderente può revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto inviando una raccomandata ad Assimoco Vita.

L'Aderente può recedere dal contratto inviando una raccomandata ad Assimoco Vita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

L'Aderente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento del premio al rinnovo annuale e inviando comunicazione scritta ad Assimoco Vita.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI ☐ NO ☒

La polizza non prevede né la facoltà di riscatto né quella di riduzione.

Assicurazione di rendita vitalizia per il caso di perdita di autosufficienza a premio monoannuale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo Vita)



AsSiHelp

Data ultimo aggiornamento 02/2026 - Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco Vita S.p.A. – Compagnia di assicurazione sulla vita - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Società appartenente al "Gruppo Assimoco" (iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI); tel. 02/269621; fax 02/26920886; sito internet: www.assimoco.it; email: info@assimoco.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): assimocovita@legalmail.it; Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587; R.E.A. n. 1451110; P.I. 11259010152*; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 23.10.1990 – G.U. n. 279 del 29.11.1990. Albo Imprese IVASS n. 1.00092. * Per fatturazione P.IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il patrimonio netto ammonta a euro 399.965 milioni e il risultato economico ammonta a euro 31.129 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 251%.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>

Al contratto si applica la **legge italiana**

Prodotto

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Questa polizza non prevede la copertura di rischi diversi dal caso di non autosufficienza.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Vita specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

GARANZIA DI NON AUTOSUFFICIENZA. La Compagnia non paga la rendita se la non autosufficienza è causata da: atti vandalici dell'Assicurato; guerra civile o con un paese straniero, sommosse, atti di terrorismo in cui l'Assicurato ha avuto parte attiva, con la condizione che i casi di autodifesa e assistenza alle persone in pericolo siano garantite; atti volontari o provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'Aderente; tentato suicidio, mutilazione, uso di farmaci non prescritti da un medico, uso di sostanze psicotrope e abuso di alcol dell'Assicurato; alcolismo acuto o cronico; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche; incidenti derivanti dalla pratica dei seguenti sport estremi e pericolosi: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle sky, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding, alpinismo estremo, quelli aerei (parapendio, paracadutismo, deltaplano), quelli con mezzi a motore, rafting, sci alpinismo, immersioni subacquee con autorespiratore e dalla partecipazione a gare e prove degli stessi sport, organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive Federazioni; malattia nervosa o mentale che non hanno causa organica (ad esempio depressione, psicosi, ecc.); disabilità preesistenti.

CARENZA: la copertura prevede dei periodi di carenza:

- **1 anno** nel caso in cui la non autosufficienza sia causata da malattia;
- **3 anni**, in caso di non autosufficienza causata da malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson o demenze senili simili;
- **5 anni** in caso di non autosufficienza dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche che, attraverso il pagamento di un premio annuo monoannuale, intendono garantire all'assicurato un sostegno economico nel caso in cui si verifichi lo stato di non autosufficienza della persona assicurata e che siano correntisti delle Banche, associati degli intermediari e dipendenti dei distributori aderenti al circuito Assicura Agenzia S.r.l..



Quali costi devo sostenere?

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi gravanti sui premi sono quelli di seguito indicati. Viene altresì riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari in valore percentuale, in relazione alle suddette tipologie di costo.

<u>COSTI APPLICATI AL PREMIO MONOANNUALE</u>		<u>QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI</u>
Caricamento	58%	40%
Spese di emissione	30 euro	20 euro

Tali costi non variano in funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e dell'importo.

ALTRI COSTI

In tutti i casi in cui l'assunzione del rischio o la verifica del permanere la condizione di non-autosufficienza comporti l'effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall'Assicurato, con costo a suo carico.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice (Compagnia)	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L'Impresa fornirà riscontro nel termine di 45 gg. dalla ricezione del reclamo. I recapiti sono i seguenti: Assimoco VITA S.p.A. – Ufficio Reclami VITA - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI); e-mail: ufficioreclamivita@assimocovita.it - pagina sito internet: www.assimoco.it - sez. Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	La Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata prima dell'introduzione di un processo civile, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Collegio Arbitrale: Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicato al contratto	Detrazione fiscale dei premi: I premi versati sul contratto danno diritto a una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente per l'anno in cui tali premi sono stati versati a condizione che l'Assicurato sia il Contraente stesso o una persona fiscalmente a carico di questo. Tale detrazione è pari ad una percentuale dei premi pagati nell'anno entro un limite massimo. La percentuale ed il limite massimo sono fissati dalla Legge. La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19% e a 530 euro. L'importo di 530 euro è elevato a 750 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d'imposta. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. Tassazione delle somme assicurate: Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet di Assimoco Vita al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente ad Assimoco Vita o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AsSìHelp

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA PER IL CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA
A PREMIO MONOANNUALE

Il presente documento deve essere consegnato all'**Aderente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo delle Condizioni di Assicurazione
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato 1 – Questionario Sanitario
- Allegato 2 - Tariffe
- Fac – Simile di **Proposta**
- Fac – Simile di **Scheda di Adesione**

Set Informativo Mod. V ASSIHELP SI 05 ED. 02/26

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la **polizza** AsSiHelp.

AsSiHelp tutela l'**Assicurato** in caso di perdita di autosufficienza, intesa come l'incapacità di svolgere alcune funzioni comuni della vita quotidiana (azioni semplici come muoversi, lavarsi e mangiare), garantendo allo stesso una rendita vitalizia mensile il cui importo può variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro.

L'importo della rendita vitalizia viene scelto dall'**Aderente** in fase di stipulazione del contratto.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato/Aderente**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **Aderente**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

PREMESSA**2****COSA È SEMPRE ASSICURATO****2**

Art. 1 - Persone assicurabili

2

Art. 2 - Prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza

2

Art. 3 - Calcolo della rendita mensile

2

**COSA NON È ASSICURATO****3**

Art. 4 - Persone non assicurabili

3

Art. 5 - Prestazione non assicurata

3

Art. 6 - Esclusioni

3

**LIMITI DI COPERTURA****3**

Art. 7 - Periodo di carenza

3

**DOVE VALE LA COPERTURA****4**

Art. 8 - Validità Territoriale

4

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****4**

Art. 9 - Denuncia, Accertamento e riconoscimento dello stato di non autosufficienza

4

Art. 10 - Verifica della permanenza dello stato di non autosufficienza

5

Art. 11 - Liquidazioni

5

Art. 12 - Beneficiari

5

**OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO****5**

Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

5

Art. 14 - Foro competente

5

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

5

Art. 16 - Regime fiscale

6

Art. 17 - Stipula della copertura Assicurativa

6

**DETERMINAZIONE DEL PREMIO****6**

Art. 18 - Premi

6

Art. 19 - Modifiche delle basi statistiche per la determinazione del premio

6

**QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO****7**

Art. 20 - Modalità di pagamento dei premi

7

**QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE****7**

Art. 21 - Stipula ed entrata in vigore del contratto

7

Art. 22 - Durata e limiti sottoscrittivi

7

**COME REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO, RISOLVERE IL CONTRATTO****7**

Art. 23 - Revoca della proposta

7

Art. 24 - Diritto di recesso

7

Art. 25 - Interruzione del pagamento dei premi: cessazione del contratto

7

Art. 26 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

8

Art. 27 - Perdita della qualifica

8

**COSTI****8**

Art. 28 - Costi sul premio

8

Art. 29 - Costi per visite mediche

8

Art. 30 – Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa

8

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI**9****GLOSSARIO****11****ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO SANITARIO****13****ALLEGATO 2 – TARIFFE****14**

PREMESSA

AsSiHelp è una polizza Ltc in forma collettiva ad adesione individuale facoltativa, stipulata tra **Assimoco Vita** e Assicura Agenzia S.r.l. in applicazione di una **Convenzione**. Questa **Convenzione** ha la durata di 1 anno e si rinnova automaticamente, per periodi di durata uguale o diversa da definirsi, salvo disdetta di una delle due parti.

In caso di disdetta da parte di Assicura Agenzia S.r.l. o di **Assimoco Vita**, le garanzie operanti a tale data, riferite a ciascun **Assicurato** già in copertura, rimarranno in vigore fino alla data di scadenza pattuita al momento della sottoscrizione della **Scheda di Adesione**.

La **Contraente** si impegna a comunicare ad ogni singolo **Aderente/Assicurato**, almeno due mesi prima della scadenza, la propria volontà o quella di Assimoco di esercitare la facoltà di **Recesso** dalla **Convenzione**, tramite comunicazione scritta.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - PERSONE ASSICURABILI

Assimoco assicura le persone che alla **Data di Decorrenza** del contratto abbiano un'età compresa tra 18 e 74 anni.

L'età considerata è in ogni caso l'**Età contrattuale**.

L'età contrattuale è l'età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a 6 mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 38 anni e 6 mesi = 39 anni; 53 anni e 5 mesi = 53 anni).

Ai fini della stipula del contratto l'**Aderente** e l'**Assicurato** devono essere residenti e domiciliati o avere sede legale in Italia.

ART. 2 - PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA

Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di copertura a fronte del versamento del relativo **Premio**, **Assimoco Vita** paga all'**Assicurato**, in caso di non autosufficienza riconosciuta, una rendita vitalizia. La rendita sarà corrisposta in rate mensili posticipate di importo costante finché l'**Assicurato** è in vita.

L'**Assicurato** è considerato non autosufficiente se si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente di compiere almeno 3 di queste 4 azioni comuni della vita quotidiana, senza l'assistenza di una terza persona:

1. lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale;
2. nutrirsi: capacità di mangiare e bere;
3. muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi;
4. vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti.

L'**Assicurato** è considerato non autosufficiente anche nel caso in cui sia affetto da morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson o demenze senili simili tali da giustificare la non autonomia nello svolgimento di almeno 3 delle 4 azioni sopra riportate.

Assimoco Vita restituisce un importo pari alla somma dei premi pagati in caso di perdita dell'autosufficienza per uno dei casi oggetto di esclusione elencati all'art. 6.

ART. 3 - CALCOLO DELLA RENDITA MENSILE

L'**Aderente**, in fase di stipula, può scegliere tra questi importi di rendita mensile:

1. 500 euro
2. 1.000 euro
3. 1.500 euro
4. 2.000 euro
5. 2.500 euro

La rendita si rivaluta in corso di contratto per un valore del 2% annuo, fino a un importo massimo di 2.500 euro.

Pertanto, in caso di scelta di importo di rendita pari a 2.500 euro, quest'ultima non avrà rivalutazione e di conseguenza il **Premio** crescerà solo in funzione dell'aumento dell'età dell'**Assicurato**.

L'importo di rendita che verrà erogato mensilmente sarà pari alla rendita rivalutata alla data di riconoscimento della non autosufficienza.

Esempio

Rendita mensile scelta alla sottoscrizione: 1.000 euro;

Riconoscimento di non autosufficienza dell'assicurato: 10 anni dopo la sottoscrizione;

Rendita mensile che verrà erogata: 1.219 euro (rivalutazione del 2% per 10 anni).

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 4 - PERSONE NON ASSICURABILI**

Assimoco Vita non assicura le persone che alla **Data di decorrenza** del contratto abbiano un'età inferiore a 18 e superiore a 74 anni.

L'età considerata è in ogni caso l'**Età contrattuale**.

ART. 5 - PRESTAZIONE NON ASSICURATA

In caso di morte dell'**Assicurato** non è prevista alcuna prestazione e i premi pagati restano acquisiti da **Assimoco Vita**.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Assimoco Vita non paga la rendita se la non autosufficienza è causata da:

1. atti vandalici dell'**Assicurato**;
2. guerra civile o con un paese straniero, sommosse, atti di terrorismo in cui l'**Assicurato** ha avuto parte attiva, con la condizione che i casi di autodifesa e assistenza alle persone in pericolo siano garantite;
3. fatti volontari o provocati intenzionalmente dall'**Assicurato** o dall'**Aderente**;
4. tentato suicidio, mutilazione, uso di farmaci non prescritti da un medico, uso di sostanze psicotrope e abuso di alcol dell'**Assicurato**;
5. alcolismo acuto o cronico;
6. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche;
7. incidenti derivanti dalla pratica dei seguenti sport estremi e pericolosi: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle sky, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding, alpinismo estremo, quelli aerei (parapendio, paracadutismo, deltaplano), quelli con mezzi a motore, rafting, sci alpinismo, immersioni subacquee con autorespiratore e dalla partecipazione a gare e prove degli stessi sport, organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive Federazioni;
8. malattia nervosa o mentale che non hanno causa organica (ad esempio depressione, psicosi, ecc.);
9. disabilità preesistenti.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 7 - PERIODO DI CARENZA**

La garanzia non opera per il periodo di 1 anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione, nel caso in cui la non autosufficienza sia causata da malattia. Questo periodo di non copertura viene denominato **Periodo di Carenza**.

Il **Periodo di Carenza** è esteso a:

1. 3 anni, in caso di non autosufficienza causata da malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson o demenze senili simili;
2. 5 anni in caso di non autosufficienza dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Durante il **Periodo di Carenza** la garanzia non è operante e nel caso in cui si verifichi l'evento il contratto si intende risolto e **Assimoco Vita** restituisce all'**Aderente** un importo pari all'ultimo **Premio** pagato.

Non è invece previsto il **Periodo di Carenza** per la non autosufficienza causata da infortunio.

CAUSA DI NON AUTOSUFFICIENZA	DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO	DATA EVENTO	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
Malattia	01/01/2022	25/11/2022	Assimoco Vita non paga la rendita, in quanto la perdita di autosufficienza derivante da malattia si è verificata entro 1 anno dalla Data di decorrenza del contratto (Carenza).
	01/01/2022	02/03/2023	Assimoco Vita paga la rendita in quanto la perdita di autosufficienza derivante da malattia si è verificata dopo 1 anno dalla Data di Decorrenza del contratto.

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 8 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

La garanzia di perdita dell'autosufficienza viene garantita senza limiti territoriali.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 9 - DENUNCIA, ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA**

La denuncia della perdita di autosufficienza dell'**Assicurato** deve essere inviata in forma scritta tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata PEC ad **Assimoco Vita** o all'**Intermediario**. La data di denuncia coincide con la data nella quale la comunicazione viene ricevuta.

La denuncia deve essere accompagnata, o tempestivamente seguita, dal certificato redatto dal medico curante su apposito modulo che **Assimoco Vita** mette a disposizione presso gli intermediari. Dalla data del timbro postale della raccomandata o dalla data di invio della posta elettronica certificata PEC l'**Aderente** sospende il pagamento del **Premio** relativo alla posizione dell'**Assicurato** per il quale è in corso l'accertamento della non autosufficienza, mentre **Assimoco Vita** si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se la non autosufficienza viene riconosciuta, l'obbligo al pagamento del **Premio** cessa definitivamente. Se invece la non autosufficienza non viene riconosciuta, l'**Aderente** è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia aumentati degli interessi legali.

Accertato lo stato di non autosufficienza e, conseguentemente, il diritto alla prestazione garantita, **Assimoco Vita** inizia a pagare la rendita assicurata.

Assimoco Vita si impegna ad accertare l'invalidità entro 60 giorni dalla denuncia della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento) e dà comunicazione dell'esito dell'accertamento per iscritto all'**Assicurato** entro il medesimo termine.

I documenti che il **Beneficiario** deve presentare per il pagamento della rendita vitalizia mensile sono:

1. richiesta scritta sottoscritta dall'**Assicurato**, con copia di un suo documento valido di riconoscimento e codice fiscale;
2. copia del certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza dell'**Assicurato**, su apposito modulo redatto da **Assimoco Vita**, disponibile presso l'**Intermediario**;
3. certificato di esistenza in vita dell'**Assicurato** da esibire annualmente, pena la sospensione del pagamento della prestazione fino alla sua avvenuta ricezione; in tal caso, il tardivo pagamento delle rate di rendita non sarà incrementato da alcun interesse di mora. L'esistenza in vita può essere appurata direttamente dall'**Intermediario** sulla base di un documento di riconoscimento valido, esibito dall'interessato;
4. coordinate bancarie.

L'**Assicurato**, su richiesta di **Assimoco Vita**, ha l'obbligo di sottoporsi, a sue spese, agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica ed è tenuto a fornire la documentazione sanitaria pertinente.

L'**Assicurato**, previa comunicazione informativa di **Assimoco Vita**, si rende disponibile a sottoporsi, in Italia, a visita medica da parte di incaricato della Compagnia medesima.

ART. 10 - VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Assimoco Vita ha il diritto di sottoporre l'**Assicurato**, non più di una volta all'anno, a esami e visite necessari per accertare che lo stato di non autosufficienza sia ancora presente.

L'**Assicurato** deve fornire dichiarazioni complete e veritiere e le prove necessarie ad **Assimoco Vita** per eseguire l'accertamento.

Nel caso in cui l'**Assicurato** non adempia ai suddetti obblighi, oppure l'accertamento evidenzi il recupero dell'autosufficienza, **Assimoco Vita** comunica:

1. l'immediata interruzione dell'erogazione della rendita;
2. Il ripristino dell'obbligo del pagamento del **Premio** di polizza, a partire dalla scadenza della prima rata successiva al ricevimento della comunicazione stessa.

In ogni caso, l'**Assicurato** è tenuto a comunicare ad **Assimoco Vita**, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza e a mezzo di lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza; pertanto, eventuali rate pagate dopo tale recupero dovranno essere restituite ad **Assimoco Vita**.

ART. 11 - LIQUIDAZIONI

Riconosciuto lo stato di non autosufficienza dell'**Assicurato**, **Assimoco Vita** paga una rendita garantita in rate mensili posticipate dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di denuncia.

Il pagamento di ogni rata di rendita viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, fino alla morte dell'**Assicurato**. Le rate di rendita eventualmente pagate dopo la morte dell'**Assicurato** saranno restituite ad **Assimoco Vita**.

Nel caso in cui **Assimoco Vita** non rispetti i termini sopra indicati, verranno riconosciuti all'**Assicurato** gli interessi moratori.

ART. 12 - BENEFICIARI

Beneficiario della prestazione per la perdita di autosufficienza è sempre l'**Assicurato**.



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 13 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni dell'**Aderente** e dell'**Assicurato** relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se **Assimoco Vita** avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, **Assimoco Vita** stessa si riserva:

1. quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
2. quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);

L'inesatta indicazione dell'età dell'**Assicurato** comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative a questo contratto è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio dell'**Aderente** o dell'**Assicurato** o dei loro aventi diritto.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.

ART. 16 - REGIME FISCALE

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Sui premi versati ad **Assimoco Vita** aventi ad oggetto la perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'**Aderente** alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge.

Le eventuali imposte relative al contratto sono a carico dell'**Aderente**, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 17 - STIPULA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'**Assicurato** abbia compilato il questionario sanitario.

Assimoco Vita può richiedere all'**Assicurato** di sottoporsi a proprie spese a visite mediche o ad eventuali accertamenti per certificare il proprio stato di salute nei seguenti casi:

1. se in fase di stipula ha un'età superiore a 64 anni;
2. se in fase di stipula ha un'età superiore a 54 anni e ha scelto una rendita pari a 2.500 euro;
3. se dalle informazioni rese dall'**Assicurato** sul proprio stato di salute, risultano dei problemi sanitari.

Assimoco Vita potrà rifiutare o accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall'**Assicurato**.

Per ogni **Assicurato** potrà essere sottoscritto un solo contratto di copertura da non autosufficienza collocato da **Assimoco Vita**.

**DETERMINAZIONE DEL PREMIO****ART. 18 - PREMI**

Questo contratto prevede un **Premio** monoannuale, da versare anticipatamente.

Il **Premio** è determinato in relazione:

1. all'ammontare della rendita assicurata;
2. all'età dell'**Assicurato**;
3. allo stato di salute dell'**Assicurato**.

Viene quindi calcolato in funzione del rischio di mortalità e di non autosufficienza dell'**Assicurato** per l'anno di riferimento.

Il **Premio**, pertanto, cresce ogni anno in relazione:

1. all'aumento dell'età dell'**Assicurato**;
2. all'applicazione di un tasso di rivalutazione dell'1%.

Se l'**Aderente** sceglie un importo di rendita di 2.500 euro il **Premio** crescerà solo in funzione dell'aumento dell'età dell'**Assicurato**.

Se, a seguito della rivalutazione della rendita pari al 2%, questa raggiunge l'importo di 2.500 euro, il **premio** si rivaluterà solo in funzione dell'aumento dell'età dell'**Assicurato**.

Nella prima annualità, in caso di coperture di durata superiore o inferiore all'anno, vengono stabiliti dei ratei di **premio**, ottenuti aumentando o riducendo il **Premio** annuo in proporzione alla **Durata della copertura**.

ART. 19 - MODIFICHE DELLE BASI STATISTICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Nel caso in cui le basi statistiche utilizzate per la determinazione del **Premio** evidenzino uno scostamento rispetto all'andamento futuro, **Assimoco Vita** si riserva la possibilità di modificare l'importo dei premi ogni 5 anni.

Il nuovo **Premio** non potrà comunque essere superiore a quello applicabile ai nuovi clienti per un'identica copertura assicurativa.

L'ammontare del nuovo **Premio** viene determinato da **Assimoco Vita** con riferimento alle nuove basi statistiche, considerando l'età dell'**Assicurato** alla **Data di decorrenza** del contratto.

Assimoco Vita darà comunicazione all'**Aderente** del nuovo **Premio** con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza annuale della polizza.

Rimane ferma la facoltà dell'**Aderente** di non accettare la variazione di **Premio** e quindi di non pagarlo al rinnovo.

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO****ART. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI**

Il **Premio** deve essere pagato direttamente ad **Assimoco Vita** o all'**Intermediario** con:

1. bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco Vita**.
2. SEPA (addebito sul C/C);
3. altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'**Intermediario** assicurativo ne sia abilitato.

È vietato pagare il **Premio** in contanti.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE****ART. 21 - STIPULA ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato quando l'**Aderente**, dopo aver firmato la **Proposta**, ha ricevuto per iscritto da **Assimoco Vita** il documento di polizza firmato o altra documentazione scritta che attesta l'accettazione della **Proposta** di assicurazione.

L'Assicurazione entra in vigore se è pagato il **Premio**:

1. dalle 24.00 del giorno di stipula del contratto;
2. dalle 24.00 del giorno indicato sul documento di polizza come **Data di Decorrenza**, se successivo.

Nel caso in cui il pagamento del **Premio** venga effettuato tramite addebito diretto sul conto corrente, la copertura risulterà attiva anche nei giorni che intercorrono tra la **Data di Decorrenza** della polizza e l'effettivo pagamento, purché l'addebito automatico sia andato a buon fine.

Il mancato perfezionamento entro 30 giorni dalla **Data di decorrenza** comporta lo storno del contratto.

ART. 22 - DURATA E LIMITI SOTTOSCRITTIVI

Questo contratto prevede una durata a vita intera, con **Premio** monoannuale a rinnovo automatico, previsto il 1° febbraio di ogni anno.

Se la prima adesione avviene tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, la durata sarà annuale più un rateo, tale da portare il primo rinnovo al 1° febbraio dell'anno successivo. Diversamente la durata sarà pari ai giorni intercorrenti tra la **Data di decorrenza** e il 1° febbraio successivo.

**COME REVOCARE LA
PROPOSTA, RECEDERE
DAL CONTRATTO,
RISOLVERE IL
CONTRATTO****ART. 23 - REVOCA DELLA PROPOSTA**

Prima della stipula del contratto, l'**Aderente** può sempre revocare la **Proposta** di assicurazione, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio **Intermediario** o alla sede di **Assimoco Vita**.

L'originale della **Proposta** dovrà essere recapitato alla sede di **Assimoco Vita**.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di **Revoca**, **Assimoco Vita** provvede a rimborsare all'**Aderente** l'eventuale **Premio** corrisposto.

ART. 24 - DIRITTO DI RECESSO

L'**Aderente** può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla stipula con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC.

L'originale di polizza e le eventuali appendici dovranno essere recapitati alla sede di **Assimoco Vita**. Il **Recesso** libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24.00 del giorno di inoltro della comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di **Recesso**, **Assimoco Vita** rimborsa all'**Aderente** l'intero **Premio** eventualmente pagato, al netto della parte di **Premio** relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore.

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI: CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cessa i suoi effetti se l'**Aderente** sospende il pagamento del **Premio** al rinnovo annuale e invia comunicazione scritta ad **Assimoco Vita**.

Si ha interruzione del pagamento dei premi quando l'**Aderente**, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della rata, non ha versato il **Premio**. In questo caso il contratto cessa di avere effetto e le rate di **Premio** versate sono acquisite da **Assimoco Vita**.

A giustificazione del mancato versamento del **Premio** l'**Aderente** non può, in nessun caso, opporre che **Assimoco Vita** non gli ha inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 26 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interruzione del versamento del **Premio**, l'**Aderente** può richiedere per iscritto ad **Assimoco Vita**, entro 1 anno dalla scadenza della rata non versata, di riattivare il contratto, purché nel frattempo la **Convenzione** sia ancora in vigore.

Assimoco Vita si riserva di decidere se riattivare il contratto sulla base dell'esito di eventuali nuovi accertamenti sanitari che potrebbe richiedere all'**Assicurato**.

Se **Assimoco Vita** accetta di riattivare il contratto l'**Aderente** dovrà versare la rata di **Premio** arretrata, aumentata degli interessi legali per il periodo intercorso tra la data di scadenza e la data di **Riattivazione**.

La **Riattivazione** del contratto ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

ART. 27 - PERDITA DELLA QUALIFICA

Nel caso in cui l'**Aderente** perda la qualifica di:

1. correntista delle banche aderenti al circuito Assicura Agenzia S.r.l.
2. associato degli intermediari
3. dipendente dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.
4. cliente di Assicura Agenzia S.r.l.

l'assicurazione rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.



COSTI

ART. 28 - COSTI SUL PREMIO

Per far fronte alle spese di emissione e di gestione del contratto, **Assimoco Vita** applica questi **costi**:

Tipo di costi 426C	Costi
Costo fisso applicato ad ogni Premio	30 euro
Costi di Caricamento applicato su ogni Premio monoannuale	58%

ART. 29 - COSTI PER VISITE MEDICHE

I **Costi** delle visite mediche o degli accertamenti a cui l'**Assicurato** si sottopone, sono a carico dell'**Assicurato**.

ART. 30 – SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

Il contratto non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre **Assimoco Vita** anche solo al rischio di:

1. sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU;
2. disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che **Assimoco Vita** deve rispettare.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Art. 1341 c.c.	Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art.1342 c.c.	Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1888 c.c.	Prova del contratto Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1891 c.c.	Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 c.c.	Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c.	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1919 c.c.	Assicurazione sulla vita propria o di un terzo L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920 c.c.	Assicurazione a favore di un terzo È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921 c.c.	Revoca del beneficio La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Art. 1922 c.c.	Decadenza dal beneficio La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.
Art. 1923 c.c.	Diritti dei creditori e degli eredi Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 2952 c.c.	Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ADERENTE	Persona fisica o giuridica che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo sottoscrivendo la Scheda di Adesione e sostenendo l'onere economico del Premio . Ha residenza e domicilio o sede legale, in Italia ed è correntista delle banche aderenti al circuito Assicura Agenzia S.r.l., o associato degli intermediari o dipendente dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l., o cliente di Assicura Agenzia S.r.l.. Nel caso in cui l' Aderente sia una persona fisica lo stesso deve coincidere necessariamente con l' Assicurato .
ASSICURATO	Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
ASSIMOCO VITA	L'impresa assicuratrice (Assimoco Vita S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)).
BENEFICIARIO	Persona fisica indicata in polizza dall' Aderente . Riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
CARENZA (PERIODO DI)	Periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio non è coperto nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
CARICAMENTO	Parte del Premio versato dall' Aderente destinata a coprire i Costi commerciali, amministrativi e gestionali di Assimoco Vita .
CONTRAENTE	Assicura Agenzia S.r.l., che ha stipulato la Convenzione con Assimoco Vita .
CONVENZIONE	Accordo tra Assimoco Vita e Assicura Agenzia S.r.l., relativo alla polizza LTC AsSiHelp.
COSTI	Oneri a carico dell' Aderente gravanti sui premi versati.
DATA DI DECORRENZA	Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato dall' Aderente il Premio pattuito.
DURATA DELLA COPERTURA	Arco di tempo che intercorre fra la Data di Decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative e quindi il contratto è in vigore.
ETÀ CONTRATTUALE	Età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell' Assicurato . Qualora l'ultimo compleanno preceda di 6 mesi o più la Data di Decorrenza , l'età compiuta viene aumentata di un anno.
INTERMEDIARIO	Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l'evento assicurato.
PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE	L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il Premio : 1. dalle 24 del giorno di stipula del contratto 2. dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.
PREMIO	Importo che l' Aderente versa a fronte delle prestazioni garantite da Assimoco Vita .

Set Informativo Mod. V ASSIHELP SI 05 ED. 02/26

PRESTAZIONE ASSICURATA	Somma pagabile in forma di rendita che Assimoco Vita garantisce al Beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.
PROPOSTA	Documento mediante il quale l' Aderente e l' Assicurato manifestano la volontà di stipulare il contratto e in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.
RIATTIVAZIONE	Diritto riservato al Richiedente che, avendo precedentemente interrotto il pagamento dei premi pattuiti, desidera tornare ad usufruire della copertura assicurativa prestata dal contratto a fronte del pagamento dei premi arretrati, sempre che la richiesta venga presentata entro il termine massimo di 1 anno dalla prima rata di Premio non pagata e Assimoco Vita comunichi per iscritto la relativa accettazione.
RECESSO	Diritto dell' Aderente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REVOCA	Diritto dell' Aderente di annullare la Proposta prima della sottoscrizione della Scheda di Adesione .
SCHEDA DI ADESIONE	Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione

ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO SANITARIO

POLIZZA: _____ ASSICURANDO: _____

ETA': _____ RENDITA: _____

Con riferimento al proprio stato di salute l' Assicurando dichiara quanto segue:	
1. Soffre o ha sofferto di una delle affezioni qui sotto indicate: a) Cardiovascolare: ictus, insufficienza coronarica, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, malattia valvolare cardiaca, malattia delle arterie? b) Neurologiche: morbo di Parkinson, malattia di Huntington, morbo di Alzheimer, sclerosi a placche, psicosi, ritardo mentale, disturbi della memoria, disturbi dell'equilibrio, paralisi, miopatia? c) Malattie croniche: diabete, malattie del fegato e cirrosi, insufficienza respiratoria o renale, poliartrite reumatoide, sclerodermia, lupus eritematoso disseminato, periarterite nodosa? d) Tumore maligno o cancro?	SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
2. Beneficia dell'esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare o ha fatto richiesta per ottenerla e le viene o le è stata riconosciuta una pensione di invalidità superiore od uguale al 10%, o ha già fatto richiesta per la pensione d'invalidità?	SI/NO
3. Di esser stato ricoverato almeno 5 giorni consecutivi, negli ultimi 5 anni, per un motivo diverso da colecistectomia delle vie biliari, ernia inguinale, appendicectomia, emorroidectomia o varicectomia?	SI/NO
4. Di esser stato sottoposto, negli ultimi 5 anni, a terapie di durata superiore a 3 settimane (con farmaci, kinesiterapia, psicoterapia, altri) per affezioni diverse da ipercolesterolemia, malattie della tiroide o menopausa?	SI/NO
5. Di doversi sottoporre a breve ad analisi cliniche, ad un trattamento farmacologico, ad un intervento chirurgico e di dover essere ricoverato in ospedale?	SI/NO
6. altre dichiarazioni/precisazioni (es. presenza di postumi e/o ospedalizzazione causati da COVID-19)	SI/NO

AVVERTENZE:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'**Assicurato** può sottoporsi, a proprie spese, a visita medica ed a eventuali accertamenti presso il suo medico di fiducia per certificare il proprio stato di salute. Tale costo non è quindi preventivamente quantificabile.

A tal fine l'**Assicurato** dichiara:

- che le informazioni e le risposte date nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omessa o alterata alcuna circostanza, in relazione ai questionari che precedono, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse anche se materialmente scritte da altri.
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato o visitato e le altre persone o Enti alle quali la Società credesse in ogni tempo rivolgersi per informazioni.

L'Assicurato

ALLEGATO 2 – TARIFFE

TARIFFA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADERENTE
426C	Assistenza di lungo periodo	Cliente
426S	Assistenza di lungo periodo	Socio
426D	Assistenza di lungo periodo	Dipendente

ASSICURAZIONE LONG TERM CARE
CONVENZIONE N° X.XXX.XXX PROPOSTA N° X XXX XX XX XXXXXX XXX

TARIFFA	Long Term Care (Assistenza di Lungo Periodo in caso di perdita di autosufficienza)		
CODICE			
AGENZIA			
CODICE	ABI	CAB	
Il prodotto è intermediato da Assicura Agenzia tramite la propria rete di collaboratori e tramite le Banche con le quali ha sottoscritto specifici accordi di collaborazione orizzontale.			
CONTRAENTE			
C.F./P.IVA			
ADERENTE DELLA COPERTURA			
C.F./P.IVA			
RESIDENZA:	INDIRIZZO:	N°	
	CAP: XXXXX	PROV.: XX	COMUNE:
ASSICURANDO	C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX		
NATO IL	99/99/9999	A	
RESIDENZA:	INDIRIZZO:	N°	
	CAP: XXXXX	PROV.:	COMUNE:
BENEFICIARIO IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA			
L'Assicurando			
DECORRENZA ORE	24.00	99/99/9999	
RINNOVABILE ANNUALMENTE	OGNI	01/02	
A PARTIRE DALLE ORE	24.00		

GARANZIE OFFERTE	RENDITA
RENDITA MENSILE	€

PREMIO MONOANNUALE DI PERFEZIONAMENTO VALIDO FINO AL 01/02/AAAA		€
COSÌ COMPOSTO:		
- CASO NON AUTOSUFFICIENZA		€
- DI CUI IMPOSTE		€0,00
- SOVRAPPREMI		
- COSTI INCLUSI NEL PREMIO DI CUI:		€
- IMPORTO PERCEPITO DALL'INTERMEDIARIO		€
PREMIO MONOANNUALE DOVUTO AL 01/02/AAAA		€
COSÌ COMPOSTO:		
- CASO NON AUTOSUFFICIENZA		€
- DI CUI IMPOSTE		€0,00
- SOVRAPPREMI		
- COSTI INCLUSI NEL PREMIO DI CUI:		€
- IMPORTO PERCEPITO DALL'INTERMEDIARIO		€

VERSAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio monoannuale può avvenire mediante le seguenti modalità:

- SEPA (addebito sul c/c);
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco Vita o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa;
- altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

FACOLTA' DI REVOCA DELLA PROPOSTA

La Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 MILANO (MI) o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo assimocovita@legalmail.it. Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

L'Assicurando, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, esprime il consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, Il comma del Codice civile.

L'Assicurando _____

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

L'Aderente, apponendo la firma in calce alla presente, dichiara di aderire alla presente polizza collettiva e di conoscere ed accettare le allegate condizioni di assicurazione.

L'Aderente, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui di seguito richiamati: Art. 9 - Denuncia, accertamento e riconoscimento dello stato di non autosufficienza - Art. 10 - Verifica della permanenza dello stato di non autosufficienza - Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Art. 19 - Modifiche delle basi statistiche per la determinazione del premio - Art. 22 - Durata e limiti sottoscrittivi - Art. 24 - Diritto di recesso - Art. 29 Costi per visite mediche - Art. 30 - Sanzioni Internazionali: assicurazione non operativa.

L'Aderente dichiara di avere la residenza e il domicilio in Italia / L'Aderente dichiara di avere la sede legale in Italia

L'Aderente _____

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Prima della sottoscrizione delle informazioni fornite circa il proprio stato di salute nell'apposito questionario, il soggetto interessato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate.

Anche nei casi non espressamente previsti da Assimoco Vita, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; il costo è a carico dell'Assicurando medesimo.

L'Assicurando non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO

L'ADERENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA E DI AVER LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL SET INFORMATIVO MOD. XXXXXXXXXX

L'Aderente _____

L'Aderente dichiara:

- di avere ricevuto dall'Intermediario, in fase precontrattuale, le informazioni ed i chiarimenti necessari a comprendere il contenuto del Contratto, come descritto nel Set Informativo;
- di essere stato informato della possibilità di ricevere via e-mail, in alternativa alla consegna in formato cartaceo, il Set Informativo e tutti i documenti ad esso correlati.

L'Aderente _____

Proposta emessa a

il

L'Aderente _____

L'Intermediario _____

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO

Con riferimento al proprio stato di salute l' Assicurando dichiara quanto segue:	
1. Soffre o ha sofferto di una delle affezioni qui sottoindicate:	
a. Cardiovascolare: ictus, insufficienza coronarica, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, malattia valvolare cardiaca, malattia delle arterie?	SI/NO
b. Neurologiche: morbo di Parkinson, malattia di Huntington, morbo di Alzheimer, sclerosi a placche, psicosi, ritardo mentale, disturbi della memoria, disturbi dell'equilibrio, paralisi, miopia?	SI/NO
c. Malattie croniche: diabete, malattie del fegato e cirrosi, insufficienza respiratoria o renale, poliartrite reumatoide, sclerodermia, lupus eritematoso disseminato, periarterite nodosa?	SI/NO
d. Tumore maligno o cancro?	SI/NO
2. Beneficia dell'esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare o ha fatto richiesta per ottenerla e le viene o le è stata riconosciuta una pensione di invalidità superiore od uguale al 10%, o ha già fatto richiesta per la pensione d'invalidità?	SI/NO
3. Di esser stato ricoverato almeno 5 giorni consecutivi, negli ultimi 5 anni, per un motivo diverso da colecistectomia delle vie biliari, ernia inguinale, appendicectomia, emorroidectomia o varicectomia?	SI/NO
4. Di esser stato sottoposto, negli ultimi 5 anni, a terapie di durata superiore a 3 settimane (con farmaci, kinesiterapia, psicoterapia, altri) per affezioni diverse da ipercolesterolemia, malattie della tiroide o menopausa?	SI/NO
5. Di doversi sottoporre a breve ad analisi cliniche, ad un trattamento farmacologico, ad un intervento chirurgico e di dover essere ricoverato in ospedale?	SI/NO
6. altre dichiarazioni/precisazioni (es. presenza di postumi e/o ospedalizzazione causati da COVID-19)	SI/NO

AVVERTENZE:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'**Assicurato** può sottoporsi, a proprie spese, a visita medica ed a eventuali accertamenti presso il suo medico di fiducia per certificare il proprio stato di salute. Tale costo non è quindi preventivamente quantificabile.

A tal fine l'**Assicurando** dichiara:

- che le informazioni e le risposte date nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omessa o alterata alcuna circostanza, in relazione ai questionari che precedono, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse anche se materialmente scritte da altri.
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato o visitato e le altre persone o Enti alle quali la Società credesse in ogni tempo rivolgersi per informazioni.

L'Assicurando

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 -
www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990
Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

ASSICURAZIONE LONG TERM CARE
CONVENZIONE N° X.XXX.XXX SCHEDA DI ADESIONE N° X XXX XX XX XXXXXX XXX

TARIFFA	Long Term Care (Assistenza di Lungo Periodo in caso di perdita di autosufficienza)		
CODICE			
AGENZIA			
CODICE	ABI	CAB	
Il prodotto è intermediato da Assicura Agenzia tramite la propria rete di collaboratori e tramite le Banche con le quali ha sottoscritto specifici accordi di collaborazione orizzontale.			
CONTRAENTE			
C.F./P.IVA			
ADERENTE DELLA COPERTURA			
C.F./P.IVA			
RESIDENZA:	INDIRIZZO:	N°	
	CAP: XXXXX	COMUNE:	PROV.: XX
ASSICURATO	C.F. XXXXX XXXXXXXXXX		
NATO IL	99/99/9999	A	SESSO X
RESIDENZA:	INDIRIZZO:	N°	ETÀ 999
	CAP: XXXXX	COMUNE:	PROV.:
BENEFICIARIO IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA			
L'Assicurato			
DECORRENZA ORE	24.00	99/99/9999	RINNOVABILE ANNUALMENTE OGNI 01/02
		A PARTIRE DALLE ORE 24.00	

GARANZIE OFFERTE	RENDITA
RENDITA MENSILE	€

PREMIO MONOANNUALE DI PERFEZIONAMENTO VALIDO FINO AL 01/02/AAAA		€
COSÌ COMPOSTO:		
- CASO NON AUTOSUFFICIENZA		€
- DI CUI IMPOSTE		€0,00
- SOVRAPPREMI		
- COSTI INCLUSI NEL PREMIO		€
- DI CUI: IMPORTO PERCEPITO DALL'INTERMEDIARIO		€
PREMIO MONOANNUALE DOVUTO AL 01/02/AAAA		€
COSÌ COMPOSTO:		
- CASO NON AUTOSUFFICIENZA		€
- DI CUI IMPOSTE		€0,00
- SOVRAPPREMI		
- COSTI INCLUSI NEL PREMIO		€
- DI CUI: IMPORTO PERCEPITO DALL'INTERMEDIARIO		€

VERSAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio monoannuale può avvenire mediante le seguenti modalità:

- SEPA (addebito sul c/c);
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco Vita o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa;
- altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente ha diritto di recedere dalla copertura entro 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione ad Assimoco Vita con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 MILANO (MI) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assimocovita@legalmail.it. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso Assimoco Vita rimborsa all'Aderente il premio da questi corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

L'Assicurando, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, esprime il consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, Il comma del Codice Civile.

L'Assicurato _____

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

L'Aderente, apponendo la firma in calce alla presente, dichiara di aderire alla presente polizza collettiva e di conoscere ed accettare le allegate condizioni di assicurazione.

L'Aderente, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui di seguito richiamati: Art. 9 - Denuncia, accertamento e riconoscimento dello stato di non autosufficienza - Art. 10 - Verifica della permanenza dello stato di non autosufficienza - Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Art. 19 - Modifiche delle basi statistiche per la determinazione del premio - Art. 22 - Durata e limiti sottoscrittivi - Art. 24 - Diritto di recesso - Art. 29 Costi per visite mediche - Art. 30 - Sanzioni Internazionali: assicurazione non operativa.

L'Aderente dichiara di avere la residenza e il domicilio in Italia / L'Aderente dichiara di avere la sede legale in Italia

L'Aderente _____

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Prima della sottoscrizione delle informazioni fornite circa il proprio stato di salute nell'apposito questionario, il soggetto interessato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate.

Anche nei casi non espressamente previsti da Assimoco Vita, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; il costo è a carico dell'Assicurato medesimo.

L'Assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO

L'ADERENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA E DI AVER LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL SET INFORMATIVO MOD. XXXXXXXXXX

L'Aderente _____

L'Aderente dichiara:

- di avere ricevuto dall'Intermediario, in fase precontrattuale, le informazioni ed i chiarimenti necessari a comprendere il contenuto del Contratto, come descritto nel Set Informativo;
- di essere stato informato della possibilità di ricevere via e-mail, in alternativa alla consegna in formato cartaceo, il Set Informativo e tutti i documenti ad esso correlati.

L'Aderente _____

L'emissione deriva da approvazione della proposta n. _____

Polizza emessa a X

il

L'Aderente _____

L'Intermediario _____

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 -
www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990
Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO

Con riferimento al proprio stato di salute l' Assicurato dichiara quanto segue:	
1. Soffre o ha sofferto di una delle affezioni qui sottoindicate:	
a) Cardiovascolare: ictus, insufficienza coronarica, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, malattia valvolare cardiaca, malattia delle arterie?	SI/NO
b) Neurologiche: morbo di Parkinson, malattia di Huntington, morbo di Alzheimer, sclerosi a placche, psicosi, ritardo mentale, disturbi della memoria, disturbi dell'equilibrio, paralisi, miopia?	SI/NO
c) Malattie croniche: diabete, malattie del fegato e cirrosi, insufficienza respiratoria o renale, poliartrite reumatoide, sclerodermia, lupus eritematoso disseminato, periarterite nodosa?	SI/NO
d) Tumore maligno o cancro?	SI/NO
2. Beneficia dell'esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare o ha fatto richiesta per ottenerla e le viene o le è stata riconosciuta una pensione di invalidità superiore od uguale al 10%, o ha già fatto richiesta per la pensione d'invalidità?	SI/NO
3. Di esser stato ricoverato almeno 5 giorni consecutivi, negli ultimi 5 anni, per un motivo diverso da colecistectomia delle vie biliari, ernia inguinale, appendicectomia, emorroidectomia o varicectomia?	SI/NO
4. Di esser stato sottoposto, negli ultimi 5 anni, a terapie di durata superiore a 3 settimane (con farmaci, kinesiterapia, psicoterapia, altri) per affezioni diverse da ipercolesterolemia, malattie della tiroide o menopausa?	SI/NO
5. Di doversi sottoporre a breve ad analisi cliniche, ad un trattamento farmacologico, ad un intervento chirurgico e di dover essere ricoverato in ospedale?	SI/NO
6. altre dichiarazioni/precisazioni (es. presenza di postumi e/o ospedalizzazione causati da COVID-19)	SI/NO

AVVERTENZE:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'**Assicurato** può sottoporsi, a proprie spese, a visita medica ed a eventuali accertamenti presso il suo medico di fiducia per certificare il proprio stato di salute. Tale costo non è quindi preventivamente quantificabile.

A tal fine l'**Assicurato** dichiara:

- che le informazioni e le risposte date nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omessa o alterata alcuna circostanza, in relazione ai questionari che precedono, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse anche se materialmente scritte da altri.
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato o visitato e le altre persone o Enti alle quali la Società credesse in ogni tempo rivolgersi per informazioni.

L'Assicurato

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 1.05.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990
Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)